

Depositi Dormienti

(D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007 - Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi "dormienti".
In sintesi il Regolamento prevede che:

- sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro (conti correnti, libretti di risparmio nominativi e al portatore, certificati di deposito) o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, il cui valore sia superiore a € 100,00, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- una volta che il deposito è divenuto "dormiente", qualora entro il termine di 180 giorni non venga effettuata alcuna operazione o movimentazione, esso viene estinto e le somme o valori ivi depositati devono essere trasferiti ad un fondo pubblico.

Per tutelare i titolari dei depositi, mettendoli in condizione di "riattivare" il rapporto prima che le somme vengano girate al predetto fondo, la normativa prevede che la clientela interessata dal Regolamento in discorso venga informata con le seguenti modalità:

Titolari di depositi nominativi

invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Titolari di depositi al portatore

- pubblicazione di un avviso nei locali della banca;
- esposizione presso le filiali della banca dell'elenco dei depositi al portatore "dormienti" (in ciascuna filiale è disponibile l'elenco dei depositi riferiti alla filiale stessa, nonché l'elenco completo dei depositi al portatore della banca che risultano "dormienti");
- pubblicazione sul sito web dell'elenco completo dei depositi "dormienti" al portatore di Cassa Lombarda S.p.A.

Per interrompere lo stato di "dormienza" del rapporto, è sufficiente che **entro 180 giorni** dalla data di ricezione della lettera raccomandata per i depositi nominativi o dalla data di messa a disposizione del relativo elenco presso le rispettive filiali e sul sito internet della banca per i depositi al portatore, i titolari dei depositi "dormienti" – direttamente o tramite delegato – dispongano una delle seguenti operazioni:

- qualsiasi operazione di **movimentazione del deposito**;
- consegna di una lettera attestante la **volontà di continuare il rapporto**.

In aggiunta a quanto sopra, a titolo esemplificativo si precisa che:

interrompono la "dormienza": un versamento aggiuntivo, un prelievo, una comunicazione di variazione di residenza, una richiesta di copia di documentazione o di aggiornamento contabile, una richiesta di carnet assegni.

non interrompono la “dormienza” tutte le operazioni non disposte dal titolare o da suo delegato quali ad esempio il bonifico effettuato da un terzo e le operazioni automatiche legate al rapporto quali i movimenti di versamento automatici (RID).